



In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - gli estratti conto relativi alle annualità 2021 – 2025;
 - la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
 - l'elenco dei beni e dei crediti della ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
 - l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della debitrice e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
 - la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Alessandra Paci, la quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria della debitrice;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Milagros Ponce Pillaca risiede da oltre un anno



a Biassono: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;

- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile. Conseguentemente, Milagros Ponce Pillaca non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 170.161,56 €, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dal 50 % di un immobile, con box, sito a Cavenago (MB) e da un'autovettura;
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 39.375,00 €, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 9.393,84;
- il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Lancia Musa targata EA256VM in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro, con la precisazione che approssimandosi il termine per la chiusura della procedura il Liquidatore provvederà a far valutare il bene e assumere le più opportune determinazioni in ordine alla sua liquidazione (che non deve essere esclusa aprioristicamente);
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Milagros Ponce Pillaca.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa. Sara Mozzillo (C.F. MZZSRA78H55F205T) con studio in Monza, Via



Manzoni 12, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MILAGROS PONCE PILLACA (C.F. PNCMGR71L45Z611P), nata a Lima (Perù), il 5 luglio 1971.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott.ssa Giulia Caliarì**.

NOMINA Liquidatore il dott. Sara Mozzillo (C.F. MZZSRA78H55F205T) con studio in Monza, Via Manzoni 12.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA la debitrice ad utilizzare Lancia Musa targata EA256VM, con la precisazione che approssimandosi il termine per la chiusura della procedura il Liquidatore provvederà a far valutare il bene e assumere le più opportune determinazioni in ordine alla sua liquidazione,

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;



d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili della debitrice;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 11 febbraio 2026.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Giulia Caliarì

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

